

Cari Colleghi,
in previsione del nostro prossimo incontro ritengo opportuno anticiparVi il contenuto di un argomento di particolare attualità e che mi pare opportuno, se non necessario, affrontare, nella prospettiva di assumere una posizione comune.

Riguarda la questione della mediazione e, più nello specifico, il problema della indennità che l'Organismo deve richiedere nel caso di "verbale negativo" per mancata adesione al procedimento della parte o delle parti "invitate" (e, conseguentemente, del compenso da riconoscere al mediatore).

La questione si pone nei seguenti termini:

* con recente circolare del 4 Aprile scorso, il Ministero della Giustizia ha precisato che, soprattutto nel caso di mediazione obbligatoria, deve ritenersi non conforme al dettato legislativo la previsione, contenuta in alcuni regolamenti, che consente all'Organismo, o meglio alla segreteria dell'Organismo, di rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento di mediazione, nel caso in cui le parti "invitate" non abbiano aderito al tentativo e la parte istante abbia dichiarato di non volere, comunque, dar corso alla mediazione. Secondo l'interpretazione data dal Ministero, quindi, perché il tentativo obbligatorio di mediazione possa dirsi effettivamente espletato (anche ai fini della procedibilità della successiva azione giudiziale), è necessario che il richiedente compaia effettivamente davanti al mediatore, unico deputato a constatare la mancata comparizione delle parti invitate e, quindi, a redigere il verbale negativo;

* preso, quindi, atto che, in caso di mediazione obbligatoria, sarà sempre necessario fissare l'incontro di mediazione, va evidenziato che il D.M. 180/2010, al punto e) del comma 4 dell'art. 16, prevede che "[L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle medesima tabella A] ... deve essere ridotto di un terzo, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa all'incontro";

* ove si ritenga di seguire il dettato del D.M. si tratta di stabilire se, in caso di mediazione obbligatoria, la riduzione di un terzo delle "spese di mediazione", per "mancata partecipazione" al procedimento, debba essere calcolata sull'importo già ridotto di un terzo per l'obbligatorietà [punto d) del 4° comma dell'art. 16], ovvero sull'importo base delle spese di mediazione, così come sembra dedursi dal tenore letterale della norma (vedasi paragrafo precedente) e dall'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia. Il risultato è evidenziato nella tabella qui allegata, predisposta dal nostro Organismo sulla tabella "A" e che contiene tutte le maggiorazioni e diminuzioni richiamate dal già citato comma 4 dell'art. 16. Più nello specifico le due colonne che interessano sono la colonna "M" righe 15 e seguenti, nelle quali la riduzione di 1/3, per verbale negativo in caso di mancata accettazione, è stata calcolata sugli importi della tabella "A" già ridotti di 1/3 per l'obbligatorietà e la colonna "N", righe 15 e seguenti, nelle quali, invece, la "ulteriore" riduzione di 1/3, per verbale negativo, è stata calcolata sugli importi della tabella "A" non ridotti (colonna H, righe 3-12);

* fermo quanto precede, va, peraltro, considerato che alcuni Organismi, che operano sul territorio (penso ad esempio alle Camere di Commercio), hanno deciso di adottare un criterio del tutto diverso prevedendo che, in caso di "verbale negativo" per mancata adesione, venga addebitato alla parte, che ha introdotto il procedimento, a titolo di "spese di mediazione", un importo pari al contributo fisso di € 40,00, oltre I.V.A., previsto come "spese di avvio" e questo a prescindere che si tratti di mediazione obbligatoria o facoltativa ed a prescindere dal valore della vertenza. In buona sostanza, in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione, per mancata adesione delle parti invitate, la parte richiedente verrebbe a "spendere", in tutto, per avere il verbale negativo, la somma di € 80,00, oltre I.V.A., il che può costituire, a mio parere, un elemento fortemente "concorrenziale".

Alla luce di quanto precede mi sembrerebbe opportuno che, in relazione alle questioni sopra indicate, gli Organismi di Mediazione, facenti capo agli Ordini

Forensi Lombardi, adottino una linea di comportamento uniforme. Del che vorrei discutere con Voi nel corso del nostro prossimo incontro.

Un caro saluto a tutti.

Francesca Sorbi

Avvocato Francesca Sorbi Via Pesa del lino, 2
20900 Monza, Italia
tel. +39 039 390 661 - fax +39 039 390 66 220
e-mail: sorbi@rossiesorbi.it
<<http://www.studiorossiesorbi.it>>

Anche ai sensi del D. Lgs. 196/03 si precisa che le informazioni contenute nella comunicazione che precede e nei suoi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione, e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario non è consentita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se questo messaggio è stato ricevuto per errore, vorrete cortesemente eliminarlo senza farne copia e senza inoltrarlo a terzi, contattandoci immediatamente. Grazie.